



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

IGICS – Uff.IV

GUIDA PRATICA ALLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

(CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA TELEMATICA)

Versione 1.3 del 26/11/2012



Premessa	3
1 Introduzione	4
1.1 Il contesto normativo	4
1.2 Cos'è la certificazione del credito.....	5
1.2.1 Quali crediti possono essere certificati	5
1.2.2 A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione.....	6
1.3 La procedura ordinaria e la procedura telematica	6
1.4 Gli attori.....	7
1.4.1 Il titolare del credito	7
1.4.2 L'amministrazione o ente debitore	7
1.4.3 I creditori subentranti.....	8
1.4.4 Gli altri attori.....	8
1.5 Accredito al sistema PCC (procedura telematica).....	8
1.5.1 I soggetti creditori.....	9
1.5.2 Le amministrazioni e gli enti debitori	9
2 Come funziona la certificazione del credito	11
2.1 La richiesta di una certificazione	11
2.1.1 L'inerzia dell'amministrazione o ente debitore: la richiesta di nomina del commissario <i>ad acta</i>	11
2.2 Il rilascio della certificazione.....	12
2.3 L'utilizzo della certificazione.....	12
3 ... in caso di difficoltà	14
3.1 La Home Page della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - PCC	14
3.2 Il servizio di assistenza	14

Premessa

Con il presente documento si intende fornire una **guida pratica** per quanti siano interessati alla procedura di **certificazione dei crediti** nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le modalità operative di seguito descritte fanno riferimento prevalentemente alle operazioni gestite tramite la **piattaforma elettronica** che sarà resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (c.d. procedura telematica).

In attesa del rilascio delle apposite funzionalità della suddetta piattaforma è comunque possibile, laddove ne ricorrano i presupposti, dare luogo al processo di certificazione dei crediti utilizzando la **modulistica cartacea** allegata ai decreti ministeriali che regolano la procedura (c.d. procedura ordinaria).

Nel documento, le indicazioni riferite alla modalità ordinaria che si discostano dalla corrispondente procedura telematica sono evidenziate mediante un diverso colore di sfondo del testo (**esempio di istruzioni specifiche per la procedura ordinaria**).

1 Introduzione

1.1 Il contesto normativo

Il 22 maggio 2012 il Governo ha presentato le nuove misure volte a disciplinare i **rapporti di credito e debito** tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici.

Con questo pacchetto di provvedimenti, che si compone di **quattro decreti ministeriali**, il Governo intende fornire liquidità alle imprese mediante il supporto del sistema bancario¹ o attraverso compensazioni fra crediti e debiti nei confronti delle amministrazioni pubbliche².

In particolare, rientrano fra tali misure:

- due “**decreti certificazione**”, il D.M. 22 maggio 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e il D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la certificazione dei crediti scaduti nei confronti delle regioni ed enti locali (inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale);
- il “**decreto compensazione**”, D.M. 25 giugno 2012 avente ad oggetto la compensazione di crediti maturati nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, emanato in attuazione del decreto legge 31 marzo 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122;
- il “**decreto sul Fondo Centrale di Garanzia**”, D.M. 26 giugno 2012 avente ad oggetto le modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, emanato in attuazione dell’art. 39 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. “salva Italia”).

A seguito delle modifiche introdotte alla normativa primaria in data 6 luglio 2012³, sono stati emanati tre decreti ministeriali di recepimento di tali modifiche:

- il D.M. 24 settembre 2012 di modifica del decreto 22 maggio 2012 (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2012, n. 256);
- il D.M. 19 ottobre 2012 di modifica del decreto 25 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012, n. 259);
- il D.M. 19 ottobre 2012 avente ad oggetto le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi

¹ Ai sensi dell’articolo 9, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 e successive modificazioni.

² Ai sensi dell’articolo 28-*quater* del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

³ Si fa riferimento al decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94.

dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (pubblicato nella G.U. 6 novembre 2012, n. 259).

Oltre ai predetti decreti ministeriali si deve tenere conto:

- degli accordi tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali⁴ sottoscritti il 22 maggio 2012, aventi ad oggetto l'istituzione di un **plafond** dedicato allo **smobilizzo dei crediti** delle imprese verso la Pubblica Amministrazione;
- della convenzione sottoscritta tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'ABI in data 6 marzo 2012, che prevede la messa a disposizione di **risorse dedicate**.

1.2 Cos'è la certificazione del credito

Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i “decreti certificazione” attuano l'obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali **crediti** relativi a somme dovute per **somministrazioni, forniture e appalti**⁵.

1.2.1 Quali crediti possono essere certificati

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, **società, impresa individuale o persona fisica**, vanti un **credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile**⁶, scaturente da un contratto avente ad oggetto **somministrazioni, forniture ed appalti** nei confronti di una P.A.

Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione.

Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

⁴ Si fa riferimento agli Accordi per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA ed il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento (protocollo UCR/001213 del 30 maggio 2012).

⁵ Il credito deve riferirsi ad un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti, secondo le definizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

⁶ Ai fini dell'ottenimento della certificazione il credito deve essere certo, liquido ed esigibile:

- a) il credito è da considerarsi certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili. Ai fini della certificazione, è da ritenersi sussistente il requisito della certezza solo qualora il credito sia afferente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa, registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, siano state effettuate le relative registrazioni contabili. Pertanto, in assenza di contratto perfezionato o di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili ovvero, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, delle necessarie registrazioni contabili, gli enti non potranno certificare il credito, riferibile esclusivamente alla sfera giuridica del soggetto che ha ordinato la somministrazione, la fornitura o l'appalto al di fuori delle prescritte procedure giuscontabili;
- b) il requisito della liquidità, soddisfatto dalla quantificazione dell'esatto ammontare del credito, è da ricondursi agli elementi del titolo giuridico;
- c) l'esigibilità, da valutarsi al momento del riscontro da parte delle amministrazioni, sta ad indicare l'assenza di fattori impeditivi del pagamento del credito, quali l'eccezione di inadempimento, l'esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.

1.2.2 A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione

L'istanza di certificazione **può essere presentata** per i crediti vantati nei confronti di

- amministrazioni statali, centrali e periferiche⁷;
- regioni e province autonome;
- enti locali⁸;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale⁹.

La certificazione **non può essere richiesta** ai seguenti enti, espressamente esclusi dal testo normativo:

- enti locali commissariati¹⁰;
- enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell'ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.

Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

- organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici economici;
- enti ed organismi di diritto privato;
- società a partecipazione pubblica.

1.3 La procedura ordinaria e la procedura telematica

Il procedimento di certificazione del credito sarà gestito a regime tramite una **piattaforma elettronica** (nel seguito **sistema PCC**, Piattaforma per la Certificazione dei Crediti) messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze¹¹.

⁷ Sono inclusi:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233;
- enti pubblici nazionali, intesi quali soggetti istituiti o riconosciuti per legge, a carattere nazionale, nonché le università.

⁸ Ai sensi del TUEL, rientrano in tale definizione i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

⁹ Per enti del Servizio Sanitario Nazionale si intendono, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 25 giugno 2012 sulla compensazione dei crediti, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. L'articolo 2, comma 1, specifica che gli enti del servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi del presente decreto solo se compatibili con i saldi di finanza pubblica programmati.

¹⁰ Ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono esclusi i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale.

¹¹ L'art. 4, comma 2, del D.M. 25 giugno 2012, prevede che regioni, enti locali e enti del Servizio Sanitario Nazionale rendano disponibile una propria piattaforma di certificazione telematica ovvero richiedano l'abilitazione sul sistema elettronico messo a disposizione dal MEF.

In attesa della realizzazione delle apposite funzionalità sulla piattaforma, di cui sarà dato avviso sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato¹², le istanze di certificazione possono essere comunque presentate attraverso i canali tradizionali, utilizzando la modulistica allegata ai due “decreti certificazione” (c.d. **procedura ordinaria**).

1.4 Gli attori

Gli attori principali coinvolti nella certificazione dei crediti sono il **titolare del credito** (che chiameremo nel seguito **creditore**) e l'**amministrazione o ente debitore** (che chiameremo nel seguito **P.A.**), i **creditori subentranti** (le banche e gli intermediari finanziari, l'agente della riscossione), **altri soggetti**.

1.4.1 Il titolare del credito

Il **creditore** (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un'**istanza per la certificazione**.

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, il creditore può chiedere, all'Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato¹³, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale provvederà al rilascio della suddetta certificazione in luogo della P.A.

Il creditore, ottenuta la certificazione, può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario abilitato al fine di effettuare una **cessione del credito** ovvero per ottenere un'**anticipazione** a valere sullo stesso.

Può, altresì, recarsi presso una sede dell'Agente della riscossione e chiedere la **compensazione** del credito certificato con le somme dovute per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, entrate spettanti alla P.A. che ha rilasciato la certificazione, **notificati entro il 30 aprile 2012**, nonché oneri accessori, aggi e spese e altre imposte la cui riscossione sia affidata all'Agente della riscossione¹⁴.

1.4.2 L'amministrazione o ente debitore

La **P.A.** riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, **certifica il credito**¹⁵ ovvero ne rileva l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

Prima del rilascio della certificazione, per i crediti di importo superiore ai diecimila euro, la P.A. verifica presso l'Agente della riscossione l'eventuale presenza di **accertate inadempienze all'obbligo di versamento** derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento¹⁶. In caso di esito positivo di tale accertamento, la certificazione

¹² <http://www.rgs.mef.gov.it>

¹³ Vedi *infra* paragrafo 1.4.4.

¹⁴ Si fa riferimento alle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 30 aprile 2012.

¹⁵ La certificazione del credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice Civile, che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale la cui esistenza si presume fino a prova contraria (cosiddetta inversione dell'onere della prova in giudizio).

¹⁶ Si fa riferimento alle verifiche prescritte dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



IGICS – Uff.IV

viene resa per l'intero credito, ma l'importo delle somme dovute all'Agente della riscossione viene annotato nella certificazione ed è vincolato al solo utilizzo ai fini della compensazione.

Nel caso in cui la P.A. vanti dei **crediti nei confronti del richiedente**, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

La P.A. risponde inoltre alle richieste di verifica presentate dall'Agente della riscossione o da una banca/intermediario finanziario, garantendo la **sussistenza e la validità delle certificazioni**.

Infine la P.A. effettua il **pagamento del credito** in favore del creditore originario (o di quello subentrato, nel caso di cessione o di compensazione) entro la data indicata sulla certificazione. Tale pagamento è registrato sul sistema PCC, riducendo il valore del credito certificato.

Nel caso della procedura ordinaria, invece, il pagamento avviene previa restituzione della certificazione.

1.4.3 I creditori subentranti

A seguito dell'utilizzo della certificazione del credito ad opera del creditore originario, i seguenti soggetti possono diventare controparte della P.A.:

- le **banche** e gli **intermediari finanziari** abilitati ai sensi della legislazione vigente (nel seguito denominati **istituti di credito**) possono concedere **anticipazioni** o subentrare nel credito, in caso di **cessione pro solvendo o pro soluto**;
- l'**Agente della riscossione** interviene in caso di **compensazione** del credito certificato con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

1.4.4 Gli altri attori

Il processo di certificazione dei crediti coinvolge anche altri attori:

- gli Uffici Centrali di Bilancio - **UCB** (per le amministrazioni statali centrali e gli enti pubblici nazionali) e le Ragionerie Territoriali dello Stato - **RTS** (per le amministrazioni statali periferiche, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale) provvedono entro 10 giorni dal ricevimento della relativa istanza alla **nomina del commissario ad acta**. Effettuano, inoltre, i riscontri previsti dalla normativa ai fini del rilascio della certificazione;
- i **commissari ad acta** sono nominati in caso di inerzia della P.A. Dopo aver effettuato le opportune verifiche, provvedono, entro 50 giorni dalla nomina, a **certificare il credito** o a dichiararne l'inesigibilità o l'insussistenza, anche parziale.

1.5 Accredito al sistema PCC (procedura telematica)

Gli attori descritti nei paragrafi precedenti che debbano utilizzare le apposite funzionalità del sistema PCC devono necessariamente accreditarsi alla piattaforma seguendo le indicazioni di seguito riportate.

1.5.1 I soggetti creditori

Se il creditore è una **società** o un'**impresa individuale**, può operare in PCC direttamente il titolare o un suo rappresentante. Per potersi accreditare alla piattaforma, egli deve:

- inserire alcune informazioni personali;
- fornire la scansione di un valido documento d'identità;
- sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità;
- indicare quali società o imprese individuali rappresenti (alcuni dei dati sono reperiti automaticamente dal sistema mediante un collegamento con il Registro delle Imprese).

Le credenziali di accesso si compongono di **due elementi distinti**: il sistema PCC prevede, infatti, l'invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l'accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata (**PEC**) registrata sul Registro delle imprese¹⁷ della società o impresa individuale rappresentata. Solo l'utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema.

Se il creditore è una **persona fisica** (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un riconoscimento *de visu*, presso la P.A. e, con le credenziali di accesso ricevute, completare l'accreditamento al sistema PCC.

1.5.2 Le amministrazioni e gli enti debitori

Per le P.A. l'accreditamento al sistema PCC è effettuato a cura del Responsabile della P.A.¹⁸, secondo la procedura di seguito descritta:

- inserire alcune informazioni personali;
-

¹⁷ L'articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, prevede l'obbligo, per le imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata PEC e di comunicarlo al Registro delle Imprese.

¹⁸ Ai fini della procedura di certificazione dei crediti, per Responsabile della P.A. si intende un soggetto legittimato ad accreditarsi sul sistema PCC in nome e per conto della P.A. di appartenenza in virtù del ruolo in essa rivestito e titolare dei poteri necessari per rilasciare le certificazioni dei crediti ovvero per individuare le strutture e i dirigenti/funzionari che potranno svolgere tale funzione.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni utili per identificare correttamente il soggetto che dovrà accreditarsi quale Responsabile della P.A.

Nel caso di pubbliche amministrazioni o enti con una struttura organizzativa particolarmente articolata, come le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e le province autonome, alcuni enti pubblici nazionali, per Responsabile della P.A. può intendersi il responsabile di ciascuna Area Organizzativa o il responsabile di ciascuna sede avente autonomia contabile, purché censita sull'Indice IPA.

Nel caso delle amministrazioni periferiche dello Stato e della maggior parte degli enti pubblici nazionali, per Responsabile della P.A. deve intendersi il dirigente apicale (o figura equivalente) responsabile di ciascuna amministrazione o ente, che deve risultare censita sull'Indice IPA.

Nel caso delle province e dei comuni, per Responsabile della P.A. può intendersi:

il Presidente della Provincia o il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'ente; il Direttore Generale ovvero, nei Comuni e nelle Province in cui questa figura non sia presente, il Segretario Comunale o Provinciale.

Nel caso delle comunità montane, delle comunità isolate e delle unioni di comuni, per Responsabile della P.A. può intendersi:

il Presidente della comunità o dell'unione, in qualità di legale rappresentante dell'ente; il Segretario, nominato in conformità alle previsioni statutarie, cui siano state attribuite funzioni rappresentative dal Presidente.

Una volta accreditatosi, il Responsabile potrà individuare i Dirigenti/Responsabili delle strutture organizzative incaricati al rilascio delle certificazioni.



IGICS – Uff.IV

- fornire la scansione di un valido documento d'identità e dell'atto di nomina;
- sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità;
- eventualmente, indicare alcuni dirigenti o funzionari titolari dei poteri per il rilascio delle certificazioni.

Le credenziali di accesso si compongono di **due elementi distinti**: il sistema PCC prevede, infatti, l'invio separato di tali elementi, rispettivamente, alla persona che ha effettuato l'accreditamento e alla casella di posta elettronica certificata, indicata su IPA, della P.A. rappresentata. Solo l'utilizzo congiunto di entrambi gli elementi consente di completare correttamente la registrazione sul sistema.

Nota bene: le P.A. debitrice possono accreditarsi al sistema PCC solo se già correttamente registrate nell'Indice Pubblica Amministrazione – IPA¹⁹. In caso contrario, prima di dar luogo alla procedura sopra descritta occorre provvedere alla registrazione nel predetto indice. Maggiori informazioni sulla procedura da seguire sono reperibili sul [sito Internet dell'IPA²⁰](#).

¹⁹ L'accreditamento ad IPA è obbligatorio per tutte le amministrazioni ai sensi dell'articolo 12 del DPCM 31 ottobre 2000 e dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 07 marzo 2005, n.82.

²⁰ I link al quale è possibile effettuare la registrazione o la modifica dei dati di una P.A. nell'Indice Pubblica Amministrazione – IPA è <http://www.indicepa.gov.it/documentale/amministrazioni.php>.

2 Come funziona la certificazione del credito

2.1 La richiesta di una certificazione

Il creditore, dopo aver effettuato l'accreditamento di cui al paragrafo 1.5, inoltra l'**istanza di certificazione del credito** utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema PCC.

Il sistema presenta all'utente un modulo, parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già inserite in fase di registrazione, che deve essere completato specificando la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione, il **dettaglio delle fatture** a cui si riferisce il credito e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa.

Al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità del credito, il creditore ne riceve notifica all'indirizzo specificato di Posta Elettronica Certificata – **PEC**.

In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l'eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, per ciascuna istanza presentata.

In attesa del rilascio delle apposite funzionalità sul sistema PCC, la **procedura ordinaria** prevede la compilazione dei seguenti moduli²¹:

- Allegato 1 Stato (per i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali);
- Allegato 1 Regioni (per i crediti vantati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale).

I moduli compilati, stampati e sottoscritti devono essere inviati alla P.A. utilizzando i canali tradizionali.

2.1.1 L'inerzia dell'amministrazione o ente debitore: la richiesta di nomina del commissario *ad acta*

Qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni al rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore può presentare **istanza di nomina di un commissario *ad acta*** utilizzando l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla piattaforma informatica.

Il sistema PCC propone un modulo precompilato con tutte le informazioni già inserite nell'istanza di certificazione alla quale ci si riferisce.

Il creditore riceve notifica sia dell'avvenuta nomina del commissario *ad acta* che del rilascio della certificazione, o della rilevazione dell'insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, all'indirizzo PEC specificato.

²¹ I moduli possono essere scaricati alla pagina del sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alla certificazione del credito: <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>

In attesa del rilascio delle apposite funzionalità sul sistema PCC, la **procedura ordinaria** prevede la compilazione dei moduli²²:

- Allegato 1 bis Stato (per i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali);
- Allegato 1 bis Regioni (per i crediti vantati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale).

I moduli compilati e sottoscritti devono essere inviati alla P.A. utilizzando i canali tradizionali.

2.2 Il rilascio della certificazione

La P.A. o il commissario *ad acta* (nel caso sia stata presentata un'istanza di nomina a seguito di inerzia della P.A.) provvedono, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a **certificare che il credito sia certo, liquido ed esigibile** o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità del sistema PCC.

Il creditore ne riceve notifica all'indirizzo PEC specificato.

La **procedura ordinaria** prevede che la P.A. compili i moduli²³:

- Allegato 2 Stato (per i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali);
- Allegato 2 Regioni (per i crediti vantati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale);

ovvero che il commissario *ad acta* compili i moduli:

- Allegato 2 bis Stato (per i crediti vantati nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali);
- Allegato 2 bis Regioni (per i crediti vantati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale).

I moduli sono inviati dalla P.A. o dal commissario *ad acta* utilizzando i canali tradizionali.

2.3 L'utilizzo della certificazione

Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare:

- può effettuare la **cessione**, anche parziale, ovvero chiedere un'**anticipazione** a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;

²² I moduli possono essere scaricati alla pagina del sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alla certificazione del credito: <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>

²³ I moduli possono essere scaricati alla pagina del sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze dedicata alla certificazione del credito: <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/>



IGICS – Uff.IV

- può chiedere all'Agente della riscossione la **compensazione** di tutto o parte del credito certificato con le somme dovute per i tributi, i contributi e gli altri debiti descritti nel paragrafo 1.4.1.

A tali fini il creditore deve recarsi presso la sede dell'istituto finanziario o dell'Agente della riscossione. Questi possono accedere al sistema PCC per verificare lo stato e la disponibilità del credito certificato.

È cura degli stessi istituti finanziari ovvero dell'Agente della riscossione registrare sul sistema PCC l'avvenuta operazione di cessione, anticipazione o compensazione effettuata a valere sul credito certificato. Tale registrazione sostituisce gli obblighi di comunicazione previsti nella procedura ordinaria.

Il sistema provvede automaticamente all'**invio delle notifiche** in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla piattaforma informatica per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito. In particolare, nel caso di cessione del credito, la **comunicazione automatica** inviata dal sistema alla P.A. ceduta assolve al requisito di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e all'obbligo di notificazione.

La **procedura ordinaria** prevede che le comunicazioni inerenti alle operazioni relative al credito certificato avvengano verso i destinatari e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

In caso di cessione totale del credito, l'istituto finanziario cessionario trattiene l'originale della certificazione. In caso di utilizzo parziale del credito, l'istituto cessionario annota l'ammontare oggetto di cessione sull'originale della certificazione, consegnandone al creditore una copia conforme.

In caso di compensazione, l'Agente della riscossione trattiene l'originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta (su cui sarà annotato l'importo del credito utilizzato in compensazione). Per poter utilizzare il credito residuo, detta copia deve essere accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione da ritirare presso lo sportello dell' Agente della riscossione.

Si segnala, altresì, che eventuali pagamenti diretti da parte della P.A. in favore dei creditori di cui al paragrafo 1.4.1 possono essere effettuati solo previa restituzione della certificazione stessa.

3 ... in caso di difficoltà

3.1 La Home Page della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti - PCC

Alla pagine <http://www.mef.gov.it/certificazionecrediti/> è possibile trovare:

- i decreti ministeriali volti a disciplinare i rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici;
- la modulistica allegata ai decreti;
- il manuale utente del sistema PCC;
- le risposte alle domande più frequenti rivolte al servizio di assistenza (*Frequently Asked Questions* - **FAQ**).

La pagina è tenuta costantemente aggiornata, per cui è consigliabile verificare sempre, prima di sottoporre un'istanza o rivolgere un quesito all'assistenza, che la problematica non sia stata già affrontata e risolta nella documentazione messa a disposizione.

3.2 Il servizio di assistenza

Qualora, dopo aver consultato la documentazione e le FAQ, non sia stata trovata una risposta soddisfacente alle proprie esigenze è possibile sottoporre un quesito all'assistenza certificazionecrediti@tesoro.it. Tutte le richieste pervenute saranno prese in carico nel minor tempo possibile.

Laddove il quesito necessiti di un ulteriore livello di approfondimento, esso sarà sottoposto alle strutture competenti.

I quesiti di interesse generale verranno riportati nelle FAQ.